RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

(ai sensi degli artt. 8 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199)

per il tramite del

MINISTRO DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DEL MARE

Per i sigg.ri **M. R.** (C.F.: …), **P. A.** (C.F.: …)**, M. E.** (C.F.: …), **A. A. M.** (C.F.: …), **C. M.** (C.F.: …), **C. M.** (C.F.: …)**, P. N.** (C.F.: …), **F. S.** (C.F.: …) **R. R.** (C.F.: …), in proprio e nella loro qualità di membri del **Comitato di Quartiere Case Rosse**, tutti residenti in Roma ed ivi elettivamente domiciliati in Via di S.Agnese n. 16 presso lo studio dell'avv. Corrado Stefano Gotti del Foro di Roma che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto

(ricorrenti)

contro

Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via IV Novembre n. 119/A

(autorità opposta)

nonché contro

Basf Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cesano Maderno, Via Marconato n. 8

(controinteressato)

per l'annullamento

1. della **Determinazione Dirigenziale della Provincia di Roma Servizio 03 Dipartimento DP04 Tutela aria ed energia Dott. Salvatore Nicoletti n. 8353/2009 del 04/12/2009 resa esecutiva (e quindi definitiva) in data 11/12/2009 e di cui i ricorrenti hanno avuto piena conoscenza in data 04.01.2010** recante *"Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 18/02/05 n. 59 – Impresa: BASF ITALIA SRL – Sede legale: Via Marconato, 8 – 20031 Cesano Maderno (Milano) – Stabilimento: Via di Salone, 245 – 00131 – Roma"* ***(All. 3, 4, 5, 17, 18, 18a, 18b)***;
2. e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito al ricorrente.

PREMESSA

1) IL TERRITORIO

Il territorio dove è ubicato lo stabilimento chimico Basf Italia s.r.l. (di seguito Basf) di **Via di Salone 245 Roma** è ad altissima densità abitativa. **Complessivamente** la stima tra abitanti e lavoratori è di circa **100.000 unità**. Oltre agli abitanti di Case Rosse, Settecamini e Ponte di Nona, di recente sono stati costruiti, a circa 200 metri dallo stabilimento, **210 alloggi e aperto un asilo nido pubblico con 48 bambini**. Le costruzioni sono state approvate dal Comune di Roma con il Piano di Riqualificazione di

Case Rosse (Art. 2). Altri **120 alloggi,** sono stati autorizzati **e costruiti nel 2006 a soli 68 metri** dallo stabilimento ***(All. 30)*.**

Dal **1956** e fino **all'anno 2002** la Engelhard era considerata la innocua "**Fabbrica dell'Oro**", per i suoi prodotti utilizzati nella Galvanica.

Da sempre gli abitanti hanno avvertito cattivi odori e respirato sostanze irritanti per le vie respiratorie.

Il 12 febbraio 1999 **si verificò la rottura di un serbatoio di Acido Cloridrico.**

Il 3 aprile 2000 **scoppiò un incendio** nello stabilimento**.**

Il 9 febbraio 2004 **scoppiò un forno** del nuovo impianto appena entrato in funzione**.**

Solo nell'**ottobre 2002**, a seguito di un incontro richiesto dall'Azienda, i Comitati dei residenti hanno scoperto la presenza all'interno dello stabilimento di **un inceneritore di rifiuti tossici e nocivi** (catalizzatori esausti).

2) LE INDAGINI AMBIENTALI ED EPIDEMIOLOGICHE

Nel settembre 2003 l'Istituto epidemiologico (Asl RME) presenta i dati analitici secondo cui la Mortalità per tumore negli uomini dal 1987 al 2001 a Case Rosse e Settecamini è del **30% superiore** rispetto alla media di Roma

Il 3 novembre 2006 la Asl RMB pubblica i risultati di alcune indagini parziali e condotte su preavviso.

Le **indagini epidemiologiche** confermano, tra i dati del 2003, 8 su 9 decessi per **Linfomi non Hodgkin (+156%** rispetto all'atteso), ed evidenziano un maggior numero di **tumori al cervello** sia tra i lavoratori che tra gli abitanti.

Le indagini ambientali, evidenziano concentrazioni di **diossina da 5 a 20 volte superiori** a quelle medie di altre zone italiane nella centralina n. 4 posta a 290 metri dall'inceneritore e nelle immediate vicinanze **dell'asilo nido.** Le concentrazioni di palladio inoltre sono risultate doppie rispetto alle altre centraline. Pertanto **le nuove edificazioni** e **l'asilo nido** sono situati nella **zona di maggiore ricaduta** delle emissioni tossiche e nocive. Nelle conclusioni delle indagini la Asl RMB prescrive un sistema di sorveglianza permanente con l'uso di deposimetri e l'avvio di una indagine epidemiologica per malattia senza che siano mai stati realizzati ***(All. 8, 9)***.

3) LA SOTTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

Dal **1956 al 1982**, per oltre **25 anni**, la Engelhard (dante causa della odierna Basf Italia) ha bruciato i catalizzatori esausti in mancanza di una normativa sui rifiuti. Per la prima volta il D.P.R. 915/1982, in attuazione delle direttive CEE, definisce i rifiuti per cui i **catalizzatori esausti** vengono considerati **rifiuti speciali e tossici e nocivi.** Nel **1988** il D.P.R. n° 203 regolamenta la gestione dei rifiuti. Ma per la Engelhard non trova immediata applicazione perché i catalizzatori esausti sono considerati **"materie prime secondarie"**, cioè normali prodotti di trasformazione del ciclo produttivo.

Il **19 marzo 1996** il Comune di Roma e la Asl RMB rilasciano alla Engelhard la "AUTORIZZAZIONE SANITARIA" che definisce l'Azienda "**Industria Insalubre di 1° classe**", facendo riferimento al Testo Unico delle Leggi Sanitarie (D.M. 5.9.94) per la produzione, impiego, deposito di: A) Sostanze chimiche: 8. Acido cloridrico, 12. Acido nitrico, 20. Allumina, 53. Cloro, 74. Idrogeno; B) Prodotti e materiali**:** 26. Catalizzatori - produzione, impiego, rigenerazione. **Tale autorizzazione NON comprende** la classe **101. Rifiuti tossici e nocivi** e C) Attività industriali – classe **14 – Inceneritori** perché queste classi **non sono state dichiarate** dalla Engelhard srl nella domanda per ottenere l'Autorizzazione Sanitaria ***(All. 27)***.

Questa omissione circa l'attività di inceneritore effettivamente svolta all'interno dello stabilimento e sui reali rischi per la popolazione può aver influenzato la scelta del Comune di Roma di pianificare e autorizzare nuove edificazioni abitative e servizi pubblici (asilo nido) a ridosso dello stabilimento.

4) LE PROTESTE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL CORSO DEGLI ANNI

La popolazione residente ed i Comitati dei cittadini hanno prodotto nel corso degli anni una grossa mole di istanze e documenti nell'intento di **segnalare i rischi** a cui erano esposti e di recente per opporsi alla concessione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Basf anche denunciando con fax e lettere i cattivi odori, talvolta con irritazione agli occhi e/o alle prime vie respiratorie, soprattutto nelle ore serali, notturne e di prima mattina. La preoccupazione dei Cittadini è motivata dal fatto che, insieme alle sostanze maleodoranti e irritanti, si possono respirare sostanze pericolose e cancerogene anche quando sono inodori. Un elenco di tali documenti è riportato nella Lettera che la Provincia di Roma ha inviato al Ministero dell'Ambiente per giustificare i tempi lunghi richiesti dall'istruttoria per l'A.I.A. ***(All. 25)***. Molti organi di comunicazione, tra cui la RAI, si sono occupati ampiamente del problema: vedi sito internet dei Comitati dei cittadini: http://www.sitotiburtina.altervista.org/ambiente/index.php .

5) IL PARERE NEGATIVO DELLA ASL ROMA B IN MERITO AL RILASCIO DELL'A.I.A.

La ASL RMB ha ribadito in diverse occasioni l'**incompatibilità** dello stabilimento della Basf (ex Engelhard) con il territorio circostante. Coerentemente ha quindi **espresso il suo parere negativo all'inceneritore della Basf ai fini del rilascio dell'A.I.A**. impugnata sulla base del principio di precauzione, in particolare ha espresso *"… la **contrarietà al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di trattamento termico dei catalizzatori esausti,** a causa del rischio per la salute pubblica che esso viene a determinare nel contesto urbanistico realizzatosi."* aggiungendo che le: *"……attività di controllo ambientale ed epidemiologico non possono rappresentare in alcun modo un'alternativa alla chiusura dell'impianto di trattamento termico dei catalizzatori"* ***(All. 8, 9).***

6) IL PARERE DEL SINDACO DI ROMA IN MERITO AL RILASCIO DELL'A.I.A.

Il Sindaco di Roma ha espresso il suo parere in tre punti, tutti importanti *(All. 10)*:

1. Il parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. ma **soltanto** per la **durata di anno dal 01/01/2010 al 31/12/2010 a condizione** che la Basf proceda alla **sperimentazione di un metodo alternativo all'inceneritore** ad emissioni zero, denominato AquaCritox/AquaCat o similare**.** Altrimenti si evince chiaramente che **il parere del Sindaco Alemanno è negativo**.
2. Se la sperimentazione dovesse avere esito negativo, si aprirebbe un tavolo di trattativa con la Basf finalizzato alla delocalizzazione dello stabilimento o dell'inceneritore.
3. "L'Amministrazione Comunale chiederà alla ASL RMB, all'Istituto Superiore di Sanità e all'ARPA Lazio di procedere al compimento delle seguenti **attività di controllo e monitoraggio dell'area** ove insistono gli stabilimenti della Basf in Via di Salone, 245":
   - Installazione in idonea posizione di una **stazione meteo** per la raccolta puntuale di parametri necessari per l'elaborazione di modelli di ricaduta;
   - Installazione intorno allo stabilimento di **deposimetri e campionatori** per polveri sottili (PM_{10} e $PM_{2,5}$), per il monitoraggio di IPA, metalli pesanti e diossine ed anche "**Radielli**" per il rilevamento delle sostanze volatili;
   - Predisposizione di **un'analisi periodica sui catalizzatori esausti stoccati** ;
   - Monitoraggio continuo delle emissioni del camino dell'inceneritore;
   - Invio mensile dei **dati rilevati** al Comune di Roma che li **pubblicherà sul sito istituzionale del Comune** di Roma.

7) IL PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LA SALUTE DEL COMUNE DI ROMA

La **Commissione Consiliare Speciale per la Salute** del Comune di Roma, presieduta dal Prof. Ferdinando Aiuti, al punto 3 nel verbale n. 65 del 14/07/09 "……*auspica che il Sindaco e le altre Autorità competenti, in base alla normativa prevista, decidano di intervenire affinché la Basf stessa sia delocalizzata in altra zona come previsto dall'art. 94 del Regolamento Comunale di Igiene secondo cui "… la distanza dalla città e dai centri abitati di manifatture, fabbriche o depositi insalubri che, a norma di legge, siano classificati di prima classe, non potrà essere minore di duecento metri. Potrà essere imposta una distanza maggiore qualora se ne riconosca la necessità". Nel caso in cui i tempi di delocalizzazione non fossero immediati la Commissione auspica* ***la continuazione dei controlli per le malattie*** *croniche e correlabili al potenziale inquinamento nella zona circostante alla Basf"* ***(All. 11).***

8) I PARERE DELLA REGIONE E DELL'A.R.P.A. LAZIO

La Regione Lazio ha espresso il suo parere in merito al rilascio dell'A.I.A. riguardo allo stabilimento in oggetto condizionato alla preventiva considerazione del contesto abitativo. In particolare la Regione

Lazio ha sottolineato la necessità di approfondire l'esame istruttorio anche alla luce della risposta data dal Consiglio di Stato sez. 2 del 18 giugno 2008 in merito ad un'eventuale **procedura di VIA *(All. 15)***.

L'A.R.P.A. Lazio è stata coinvolta in maniera diretta nel corso dell'istruttoria.

In diverse occasioni ha manifestato le sue perplessità su molti aspetti procedurali e sostanziali chiedendo ogni volta chiarimenti ed indicazioni senza che questi venissero forniti in modo esaustivo né sufficiente ***(All. 12, 13, 14)***.

Nel parere definitivo (prot. 0033488 del 16/11/2009) ha ribadito le sue perplessità **senza** esprimere un netto parere favorevole.

MOTIVI

1) ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRARIETÀ AL PARERE DEL SINDACO DI ROMA

Il provvedimento di A.I.A. in questa sede impugnato è stato concesso dalla Provincia di Roma per un periodo di 18 mesi, estendibile ad altri sei, in **aperta contrarietà con il preventivo parere del Sindaco di Roma il quale aveva limitato la durata dell'autorizzazione provvisoria a soltanto 12 mesi ed in ogni caso a condizione che la Basf avesse sperimentato in questo periodo una nuova tecnologia ad emissioni zero (quale la c.d. l'AquaCritox) in sostituzione dell'inceneritore.** L'inceneritore è infatti la principale fonte di rischio per la salute dei cittadini e in particolare di quelli che abitano nelle sue immediate vicinanze dove è stata accertata la maggiore ricaduta degli inquinanti. Tra l'altro, nel caso in cui la sperimentazione dell'AquaCritox non fosse andata a buon fine, il parere prevedeva l'istituzione di un tavolo con la Basf per concordare la delocalizzazione dello stabilimento o dell'inceneritore. Invece **la Provincia ha ignorato la condizione posta nel parere del Sindaco sostituendola, illegittimamente ed immotivatamente, con altra e diversa condizione** consistente nell'esito di una serie di controlli che il parere del Sindaco aveva indicato con ben altro scopo, vale a dire quello di costituire un "*sistema di sorveglianza ambientale e sanitario a garanzia del costante mantenimento delle condizioni di rischio per la salute della popolazione ai più bassi livelli tecnicamente possibili*" così come indicato al Sindaco nella nota dell'Asl RMB del 20/09/2008 (prot. SISP 828) che ribadiva quanto già espresso nel suo parere del 26/03/2009 (Prot. SISP RCI 223).

L'art. 217 del Testo unico delle Leggi Sanitarie (D.M. 5/09/94) consente al Sindaco di Roma di "*prescrivere le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza*" sicché la condizione espressa dal Sindaco di Roma è pienamente valida e legittima.

Anche l'Allegato 3 al Titolo V del DLgs 152/2006, al punto "*Migliori Tecniche Disponibili*" , indica i "*Principi generali e strumenti per la selezione delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT)"* evidentemente superando l'elenco delle BAT o MTD previste nelle linee guida.

Pertanto il parere e le prescrizioni del Sindaco – legittimamente formulati nella sua qualità di autorità responsabile della salute dei cittadini ai sensi degli articoli 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 – sono state dalla Provincia di Roma illegittimamente disattese in violazione tra l'altro dell'art. 5 comma 11 del D.Lgs 59/05 *(All. 10)*.

Nemmeno risulta che la Provincia di Roma abbia sottoposto al Sindaco di Roma l'A.I.A. "*prima di adottarla per eventuali correzioni e chiarimenti"*, come è riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 16 Ottobre 2009.

Risulta di contro, nello stesso verbale citato, che il rappresentante del Comune di Roma, Dr. Angelo Scozzafava, abbia ribadito il parere del Sindaco limitato ad un anno e condizionato alla sperimentazione della nuova tecnologia alternativa all'inceneritore ***(All. 2)***.

In violazione di quanto prescritto dal Sindaco di Roma circa l'obbligo di sperimentare la nuova tecnologia AquaCritox o similare ***(All. 28)***, la Provincia si è limitata a prescrivere, nel punto 12 dell'allegato tecnico ***(All. 4)***: "*redigere in accordo al parere espresso dal Comune di Roma in sede di Conferenza di Servizi, entro 18 mesi dal rilascio del presente provvedimento, uno studio di fattibilità relativamente ad una o più tecniche o tecnologie alternative al trattamento termico dei catalizzatori esausti"*.

La violazione della condizione posta dal Sindaco di Roma risulta del resto ammessa dalla stessa Basf la quale, nella sua nota dell'11/02/2010 ***(All. 18)***, ha dichiarato che si limiterà a redigere al riguardo un mero studio di fattibilità: "*La Basf provvederà a redigere uno studio di fattibilità relativamente a tecniche o tecnologie alternative al trattamento termico dei catalizzatori esausti, pur ribadendo che le tecnologie attualmente in uso in BASF sono quelle inserite nell'elenco delle MTD – Migliori Tecnologie Disponibili – per questo tipo di processi"*.

Ne consegue l'assoluta illegittimità dell'A.I.A. emessa dalla Provincia di Roma che dovrà conseguentemente essere annullata.

2) ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER SOTTOVALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI RISCHIO LEGATI ALL'ATTIVITÀ 24 ORE AL GIORNO DI INCENERITORE RIFIUTI PERICOLOSI CON RICADUTA DI EMISSIONI SU CENTRI ABITATI NONCHÉ AL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE CONSIDERATA LA PRESENZA ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO DI ELEVATE

QUANTITÀ DI SOSTANZE CHIMICHE TOSSICHE, NOCIVE E QUINDI PERICOLOSE PER I CITTADINI

2.1) L'A.I.A. impugnata non affronta in modo chiaro e definitivo **l'analisi delle quantità di sostanze tossiche, nocive e quindi pericolose** presenti all'interno dello stabilimento chimico, finalizzata alla valutazione del **rischio di incidente rilevante** (D.Lgs. 334/99) che potrebbero mettere in serio pericolo la salute delle **migliaia di cittadini che vivono a poche decine di metri dalla fabbrica**.

Allo scopo di valutare le reali quantità delle sostanze tossiche e nocive impiegate nello stabilimento è stato **elaborato un prospetto riepilogativo dei dati *(All. 19)*** riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, d'ora in poi chiamato "PMeC" ***(All. 18b)***. Le quantità oggetto delle seguenti discussioni riguardano **i Catalizzatori esausti** e complessivamente **tutte le sostanze tossiche e nocive** presenti nello stabilimento.

2.2) Catalizzatori esausti

Il profilo di illegittimità più evidente dell'A.I.A. è rappresentato dalla **determinazione delle quantità di catalizzatori esausti pericolosi e non pericolosi**. Già la Determinazione della Regione Lazio n° 117 del 1/08/2002 ***(All. 22)*** prevedeva il trattamento di 1600 tonnellate/anno di catalizzatori esausti (Cod. CER 16.08.01 e 16.08.07*) senza specificare quanti fossero quelli pericolosi e quanti quelli non pericolosi. Questa modalità è stata analizzata l'8 giugno 2005 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (MATT) in una riunione con i funzionari responsabili dell'ambiente della Regione Lazio, della Provincia di Roma, del Comune di Roma e dell'ARPA Lazio a seguito di una nota ricevuta dalla Commissione Europea, a cui i Comitati avevano presentato una petizione con 3.500 firme. Nel verbale della riunione il funzionario del Ministero dell'Ambiente faceva presente che, a seguito dell'analisi della documentazione in suo possesso, *"…sono emerse alcune "perplessità" circa le condizioni di autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto quali risultano dalle autorizzazioni rilasciate alla Engelhard"*. In particolare si rilevava che nel decreto di autorizzazione della Regione Lazio non era chiaramente indicata la quantità di rifiuti pericolosi di cui era consentito il trattamento termico. A seguito del cambio di ragione sociale da ENGELHARD ITALIANA SPA in ENGELHARD SRL la Regione Lazio sostituiva il Decreto N° 117 del 1 agosto 2002 con il Decreto N° 8 del 10/03/2006 ***(All. 22)*** con alcune modifiche e in particolare qui veniva specificata la quantità autorizzata per la pirolisi di catalizzatori esausti contenenti sostanze pericolose in **240 t./anno**, il 15% del totale.

Al punto 77 dell'allegato tecnico ***(All. 4)*** dell'A.I.A. impugnata è riportato *"il Gestore al fine di classificare in ingresso dell'impianto i rifiuti, dovrà acquisire dal conferente,* ***relativamente a ciascuna***

partita, i certificati analitici attestanti il declassamento del rifiuto *stesso conformemente alle disposizioni e procedure contenute nella Decisione 2001/118/CE".*

La Basf con nota del 01/02/2010 ha dichiarato che non avrebbe rispettato tali prescrizioni (***All. 17)***: *"Viene esplicitamente richiesto un certificato analitico per ogni partita di catalizzatori esausti che vengono ricevuti, per attestare il declassamento del rifiuto. La classificazione del rifiuto è un onere del produttore e come tale viene eseguito e comunicato alla nostra azienda attraverso specifiche procedure messe in atto dalla nostra azienda per garantire la piena conformità alle procedure europee ed italiane. Nessuna norma italiana ed europea prevede la trasmissione di un "certificato analitico" per di più ad ogni partita spedita. Le norme più restrittive in tal senso sono quelle legate alle aziende che operano in "procedura semplificata (rif. Parte IV°-Titolo I – CapoV° delo DLgs 152/2006) che rimandando al DM del 05/02/98, stabiliscono le periodicità dei controlli e delle analisi, DM del 05/02/98 art.8.c.4: "Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sotanziali nel processo di produzione." Non si capisce quindi perché l'azienda, non operando in regime di procedure semplificate, abbia delle prescrizioni più restrittive di chi opera in un regime di quasi "Autocertificazione". L'azienda chiede quindi di rivedere tale prescrizione alla luce di quanto posto in evidenza o che non vengano applicati criteri più stringenti di quelli previsti dal DM 05/02/98".*

La Provincia ha modificato la sua prescrizione con nota dell'11/02/2010 ***(All. 18)*** come segue: "*Per quanto attiene al punto 77 dell'Allegato Tecnico fermo restando che l'obbligo di certificazione del rifiuto è a carico del produttore dello stesso si chiarisce che la società Basf Italia srl dovrà ottenere per ogni lotto una adeguata dichiarazione (La certificazione analitica deve pervenire all'impianto in copia conforme all'originale e non può avere una data anteriore ad un anno) che attesti il declassamento del rifiuto conformemente alla richiamata decisione 2001/118/Ce".*

La Basf, con successiva nota dell'12/02/2010 ***(All. 18a)***, ha dichiarato di accettare la modifica della prescrizione 77 così come riformulata dalla Provincia nella nota prot. n. 24039, punto 4 del 11/02/2010 ***(All. 18).***

In pratica la prescrizione della Provincia, accettata dalla Basf, indica che il produttore del rifiuto effettua una certificazione analitica una volta l'anno e per ogni lotto prodotto nel corso dell'anno fa una dichiarazione che attesta il declassamento del rifiuto in conformità della decisione 2001/118/CE.

Le osservazioni in merito alle prescrizioni dell'A.I.A. sulla pericolosità dei catalizzatori esausti della Basf sono:

1) La definizione delle quantità dei catalizzatori esausti su supporto in allumina e su carbone, mancante nel PMeC, può essere determinante al fine di stabilire la loro pericolosità. Non a caso il DM 05/02/98 (a cui si rimanda nella Parte IV°-Titolo I – CapoV° del DLgs 152/2006) e l'Allegato C del D.M. 9/02/2002 nello schema di trasposizione dei codici CER nell'elenco dei rifiuti (Dec. 200/532/CE e s.m.i.) prescrivono che i catalizzatori, una volta esauriti, debbano essere "*sottoposti a lavaggio e disattivati ai fini della sicurezza*" (All. 26). Mentre questa operazione può essere effettuata sui catalizzatori esausti su substrato di allumina non può trovare applicazione in quelli su substrato di carbone le cui proprietà adsorbenti limitano o impediscono tale lavaggio.

2) Al punto 86 dell'allegato tecnico (All. 4) dell'A.I.A. vengono indicate "*le caratteristiche dei rifiuti da recuperare e le attività di recupero consentite*".In particolare:

   a) Prescrizione: "*I catalizzatori esausti devono contenere metalli preziosi in una concentrazione che varia dallo 0,03% al 10%*". Ciò significa che sono **ammessi al processo termico** anche i **catalizzatori esausti con tracce minime di metallo prezioso**, tali da non giustificare il recupero e quindi consentire solo lo smaltimento. Inoltre non viene prescritta **nessuna analisi preventiva per verificare la presenza di metalli preziosi** che invece vengono misurati sul campionamento delle ceneri, cioè a procedimento termico avvenuto.

   b) Prescrizione: "*I quantitativi delle sostanze pericolose di cui al D.M. 12 luglio 1990, all. 1 tab A1, classi I e II devono essere inferiori a 100 ppm. Inoltre i rifiuti devono essere esenti da PCB, PCT, PCDD e dalle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata di cui alla tab. A2 dell'allegato 1 del D.M. 12 Luglio 1990*". Queste due prescrizioni, in particolare la prima, richiedono un'**analisi dettagliata qualitativa e quantitativa dei singoli componenti** dal momento che la classificazione "pericoloso" è strettamente l**egata alle concentrazioni** di moltissime sostanze chimiche come previsto dalla Decisione 2001/118/CE e dall'allegato D della parte IV del DLgs 152/2006. Ne consegue che le quantità delle sostanze chimiche che concorrono alla classificazione del rifiuto in "pericoloso" possono variare da partita a partita, per questo devono essere ogni volta verificate analiticamente.

   c) Prescrizione: "*Per i rifiuti pericolosi classificati con codice CER 16.08.07* la Società deve rispettare quanto prescritto dall'art. 4, comma 4, del d.lgs 133/05*". L'articolo 4 del DLgs 133/05 prescrive che "…*le autorizzazioni rilasciate dall'autorita' competente per impianti di incenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente*

le quantità ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate nell'impianto". Ciò significa che **la Basf non può superare la quantità di 240 t. di catalizzatori esausti pericolosi (CER 160807*)** autorizzati al punto 82 dell'allegato tecnico (All. 4). L'A.I.A non prevede nessun controllo specifico che verifichi il rispetto di questo punto.

3) Si evidenzia che **la quantità di 240 t. di catalizzatori esausti pericolosi** (CER 160807*) autorizzati dalla Provincia **non sembra realistica** dal momento che nell'elaborato del PMeC–Tab.2 (All. 19) vengono calcolate le quantità dei catalizzatori prodotti in base alle materie prime impiegate e le quantità dei catalizzatori esausti ricevuti dall'esterno. La differenza tra i catalizzatori esausti (d) e le materie prime (a+b) impiegate per la produzione dei catalizzatori rappresenta la quantità delle sostanze chimiche provenienti da Aziende Chimiche, Petrolchimiche e Farmaceutiche, e per questo presumibilmente tossiche e nocive perché appartenenti alla caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 91/689/CEE. I sali dei metalli preziosi presenti negli esausti vanno aggiunti a queste sostanze tossiche e nocive. La quantità di tali sostanze ammonterebbe a circa il 35,69% del totale. Tale percentuale supera ampiamente le 100 ppm delle sostanze prescritte al punto 86 dell'Allegato tecnico (All. 4) e supera anche le quantità previste dall'Allegato D, parte IV, del DLgs 152/2006 - Direttiva 91/689/CEE e dalla Dec. 2001/118/CE per classificare il rifiuto come pericoloso. Pertanto si presume che **la maggior parte dei catalizzatori esausti recuperati dalla BASF Italia srl potrebbero essere classificati come pericolosi**. Queste considerazioni sono più che sufficienti per pretendere **il ripristino della prescrizione della Provincia riportata al punto 77 che prevede un certificato analitico per ogni partita di catalizzatori esausti provenienti dall'esterno**.

4) Inoltre si fa presente che non viene indicata nel PMeC nè la quantità di Metalli preziosi impiegati e recuperati né la quantità di catalizzatori prodotti dalla Basf Italia Srl ma recuperati come esausti in altri siti. Quest'ultima circostanza aumenterebbe il 35,69% delle sostanze tossiche e nocive calcolate nell'elaborato e presenti nei catalizzatori esausti recuperati nello stabilimento di Roma. Per verificare a grandi linee la classificazione dei catalizzatori esausti pericolosi e non pericolosi sarebbe sufficiente confrontare il peso del catalizzatore inviato al cliente e il peso del catalizzatore esausto ricevuto.

5) Anche se l'onere della classificazione del rifiuto spetta al produttore non si esclude la responsabilità del detentore del rifiuto (art. 188 del DLgs 152/2006). Tra l'altro la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del detentore in un caso, con circostanze diverse, ma certamente sovrapponibili a questo (All. 29). Inoltre il punto 61 dell'allegato tecnico (All. 4)

ribadisce *”Le procedure di ricezione dei rifiuti dovranno rispettare quanto stabilito dall’art. 7, commi 4 e 5 , lettera a) del D.Lgs 133/05”*. Qui, al comma 4 let. a), è previsto che il gestore, prima dell’accettazione del rifiuto, debba accertare *“lo stato fisico e**, ove possibile, la composizione chimica dei rifiuti**, il relativo codice dell'Elenco europeo dei rifiuti e tutte le informazioni necessarie per valutare l'idoneità del previsto processo di incenerimento”*. Anche l’art. 178 del DLgs 152/2006 al comma 1 dice *“La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e **controlli efficaci**, **tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi**”*.

6) Si fa presente che qualora le opportune indagini richieste con il presente documento accertassero un quantitativo **superiore alle 240 t. di catalizzatori esausti pericolosi** dichiarati dall’Azienda e riportati nell’A.I.A., oltre alle sanzioni penali, dovrebbero essere riconsiderate tutte le prescrizioni in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera e delle acque reflue. Tra l’altro acquisterebbe importanza rilevante lo stoccaggio istantaneo di 120 t. di catalizzatori esausti previsto al punto 85 dell’allegato tecnico (All. 4) ai fini del rischio incidente rilevante (DLgs 334/99).

2.3) <u>Altre sostanze tossiche e nocive</u>

Le **quantità complessive delle sostanze tossiche, nocive e quindi pericolose** impiegate all’interno dello stabilimento chimico, sono state elaborate nella Tab.1 e Tab.5 del prospetto riepilogativo dei dati ***(All. 19)*** riportati nel PMeC ***(All. 18b)***.

Nella Tab.1 sono state parametrate le quantità delle materie prime impiegate alle quantità di catalizzatori esausti riportati e autorizzati, secondo la Basf, (1600 t.) con il risultato finale di circa **2.647 t./anno di sostanze tossiche e nocive**. Nella Tab.5 sono stati calcolati i Rifiuti prodotti non recuperati all'interno che risultano **3.530 t.** di cui **60 t.** sono di **rifiuti pericolosi,** tra l’altro non sempre quantificati. Si fa presente che nel PMeC non vengono menzionate le quantità dei catalizzatori prodotti né quelle dei metalli preziosi impiegati né quelle dei metalli preziosi recuperati. La mancata specificazione nel PMeC delle quantità di molti prodotti e sostanze impiegate o rifiuti detenuti nello stabilimento non sempre può essere motivata come “non definibile” e per questo giustificata. E’ proprio in questi casi dubbi che devono essere imposti controlli efficaci. Ai fini del rischio incidente rilevante (D.Lgs 334/99) sarebbe **necessario evidenziare le quantità di sostanze tossiche, nocive, infiammabili, cancerogene e dannose per l’ambiente presenti normalmente nello stabilimento**.

Si ricorda che lo stabilimento è situato in pieno centro abitato con 120 famiglie a soli 68 metri e altre 215 famiglie ed un asilo nido pubblico a 200 metri, che in ogni caso sono esposti a seri pericoli per la loro salute.

3) ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRARIETÀ AL PARERE DELL'ARPA LAZIO

Sono molti gli aspetti procedurali e sostanziali che l'Arpa Lazio ritiene che non siano stati sufficientemente affrontati nonostante le ripetute richieste di chiarimenti ed indicazioni. Esse riguardano aspetti generali e particolari ***(All. 12, 13, 14)***.

Nel suo parere definitivo (prot. 0033488 del 16/11/2009) l'Arpa Lazio così si esprime: "*E' pregiudiziale evidenziare che l'attività di "monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente", non può essere disgiunta dal controllo delle MTD adottate di cui la qualità delle emissioni è solo una conseguenza. Le MTD, riguardano in modo integrato ed unitario l'intero processo produttivo, non possono essere disaggregate e riferite a singole e specifiche matrici ambientali. Conseguentemente, l'espressione del parere di competenza, necessita di una valutazione unitaria ed integrata dell'impianto e delle emissioni nel suo complesso considerando il possibile e frequente trasferimento degli inquinanti, generati dal processo industriale, da una matrice ambientale all'altra. Premesso e ritenuto pregiudiziale quanto sopra riportato, si evidenzia che la documentazione trasmessa continua a non fornire gli elementi già richiesti dalla scrivente Agenzia con nota n. 8870 del 25/03/09, e che il piano di Monitoraggio e Controllo predisposto, trasmesso con nota n. 136198 del 5/10/09, è solo parzialmente integrato rispetto al precedente, trasmesso con nota prot. n. 120428 del 02/10/08*".

Le perplessità espresse dall'Arpa Lazio trovano conferma nell'analisi dei dati riportati nel PMeC visti sopra.

4) ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI 19 NUOVI PUNTI DI EMISSIONE NONCHE' SOTTO AUTONOMO PROFILO PER OMESSA PROCEDURA V.I.A.

Nel corso dell'istruttoria per l'A.I.A. impugnata la Provincia di Roma ha **omesso di avviare la procedura di V.I.A.** in violazione, peraltro, di quanto espressamente richiesto dalla Regione Lazio ***(All. 15)*** anche in ossequio al Parere del Consiglio di Stato Sez. II, adunanza 18 giugno 2008, rilasciato in materia di A.I.A. al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare.

Lo stabilimento chimico Basf di Via di Salone n. 245 Roma non è mai stato oggetto di alcuna procedura di V.I.A. nonostante la presenza al suo interno di un inceneritore industriale e di

rilevanti quantitativi di rifiuti tossici e nonostante la sua ubicazione a poche decine di metri da insediamenti residenziali ed addirittura da un asilo nido !

Inoltre l'A.I.A. impugnata, oltre ad autorizzare i 33 punti di emissione già operativi – tra i quali è compreso un inceneritore con postcombustore, vedasi punto 22 dell'allegato tecnico ***(All. 4)*** – ha **illegittimamente ed immotivatamente autorizzato ulteriori nuovi 19 punti di emissione tra cui un nuovo inceneritore con postcombustore**: cfr. punto 23 dell'allegato tecnico ***(All. 4)***.

All'ultimo capoverso del punto 23, riferito ai nuovi punti di emissione tra cui il forno Flakt-1 con post-combustore (E7), vengono riprese le "Prescrizioni ulteriori relative all'Emissione E/18" con i punti da 24 a 30. Poi al punto 31 si torna a parlare delle nuove emissioni. Tale parte del documento è invero assai poco chiara! Non è dato comprendere se questo inceneritore sia dotato di un monitoraggio in continuo dei fumi, come l'E/18, e, in caso contrario, sarebbe lecito sapere, perché. Non risulta da nessuna parte la tipologia di prodotti sottoposti a trattamento termico nel nuovo forno e neanche le loro quantità. Queste informazioni sono molto importanti al fine di stabilire il grado di pericolosità di questo nuovo forno e se è tale da essere ritenuto una trasformazione sostanziale ai fini della procedura di V.I.A.

Allo stesso modo non è dato accertare la quantità complessiva dei catalizzatori esausti pericolosi (descritti sopra al punto A) che, se dovesse superare il 50% del totale di quelli trattati, ricondurrebbe la Basf alla fattispecie del D.Lgs 133/05, art. 4, comma 5: "*Se il gestore di un impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi prevede una modifica dell'attività che comporti l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e agli effetti dell'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*" assoggettandola all'obbligo di soggezione alla procedura di V.I.A.

In particolare si richiama l'attenzione dell'Autorità decidente su quanto previsto dall'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, commi 1, 2 e 3.

5) ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER L'OMESSA VALUTAZIONE DELLA PROBLEMATICA DEI "CATTIVI ODORI"

La popolazione residente ed i Comitati dei cittadini da anni denunciano alle Autorità competenti la presenza nell'aria di cattivi odori, talvolta accompagnati da irritazione agli occhi e/o alle prime vie respiratorie, soprattutto nelle ore serali, notturne e di prima mattina. Nessun funzionario pubblico ha mai risposto alla richiesta dei cittadini di intervenire per verbalizzare il disagio subito probabilmente perché ciò accade quasi sempre nelle ore notturne. Mentre non è stato dimostrato fino ad oggi nessun funzionamento alterato dell'inceneritore, è molto probabile che il fenomeno sia dovuto all'**inversione termica**. Infatti i cattivi odori si manifestano nelle ore notturne raggiungendo la massima intensità nella

prima mattina. La gravità di questo fenomeno è rappresentata dall'esposizione degli abitanti alle elevate concentrazioni di sostanze tossiche, nocive, pericolose e bioaccumulabili che si possono raggiungere nell'atmosfera con l'inversione termica. I Cattivi odori, quando sono molto evidenti, rappresentano solo un disagio, ma il rischio si corre anche quando essi sono assenti. L'art. 178 comma 2 specifica che *"I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti* ***senza pericolo per la salute dell'uomo*** *e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o* ***odori****"*.

La Provincia di Roma, nel rilasciare l'A.I.A. ha ignorato completamente questo problema, nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini. Esiste il risultato di un solo controllo effettuato dai vigili del fuoco e dai vigili urbani a seguito di una segnalazione di cattivi odori, tra l'altro avvenuta a metà mattina, che non ha evidenziato irregolarità nelle emissioni dell'inceneritore ***(All. 21, 21)***.

Invece la Provincia ha ritenuto di rivolgersi all'Arpa Lazio (nota 82828 del 11/06/09): *"in relazione alle attività svolte dalla Basf,* ***a seguito dei continui esposti relativi alla presenza nella zona di cattivi odori*** *(così come lamentati dai cittadini) si chiede un controllo volto ad accertare la corretta gestione di tutte le attività svolte all'interno dell'insediamento produttivo. Si chiede, pertanto, un'indagine analitica degli inquinanti emessi dallo stabilimento, sia in acqua che in aria, il livello di pressione sonora derivante dall'esercizio dell'impianto nonché la verifica della corretta gestione dei rifiuti* ***(All. 21, 21)***.

In pratica **non è stata fatta nessuna istruttoria al riguardo né è stata individuata alcuna cautela al fine di eliminare i cattivi odori** con particolare nelle ore notturne.

Con nota n 18543 del 23/06/2009 l'AR.P.A. Lazio ha comunicato alla Provincia di aver sottoposto a controllo con **monitoraggio continuo i 4 camini** di espulsione fumi dell'impianto e che **gli esiti sono risultati conformi** alle prescrizioni normative. Dalla documentazione allegata in realtà risulta che **l'Arpa Lazio non ha fatto nessun controllo a seguito della richiesta della Provincia dell'11 giugno 2009**, ma ha semplicemente inviato copia dei risultati di normali controlli già svolti nei mesi precedenti con le solite modalità e cioè su preavviso o su programmazione.

Tuttavia il Funzionario emittente l'A.I.A. impugnata, il Dr. Nicoletti, ha ritenuto che questo documento fosse determinante ai fini del prosieguo della pratica A.I.A. alla Basf (nota n. 91043 del 26/06/09) e, a seguito degli esiti negativi dei controlli ha scritto al proprio Direttore Generale, Dr. Antonio Calicchia: *"Informo, pertanto, che il servizio è tenuto a dare ulteriore corso alla pratica della Basf"* **ma aggiunge anche** *"****che soltanto a seguito di un pronunciamento negativo dell'Autorità Sanitaria e competente in materia urbanistica (Sindaco di Roma) la pratica potrà essere archiviata con motivato***

diniego di Autorizzazione". Invece la pratica non è stata archiviata ma è stata concessa l'A.I.A. in aperta violazione del parere condizionato espresso dal Sindaco di Roma ***(All. 21).***

6) ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER INOTTEMPERANZA DELLA BASF ALLA DIFFUSIONE VIA WEB DEI DATI RELATIVI ALLE EMISSIONI DELL'INCENERITORE

Al punto 10 dell'Allegato tecnico ***(All. 4)*** dell'A.I.A. è riportato "*realizzare e rendere disponibile via WEB, attraverso accesso registrato, entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. 59/2005, un sistema di visualizzazione dei dati ambientali interconnesso con il sistema controllo relativo all'impianto del post-combustore (Emissione E/18 - quencher dei forni di trattamento termico dei catalizzatori esausti); i parametri fisici e chimici visualizzati sono quelli monitorati in continuo per l'emissione E/18"*. La Basf tuttavia sembra non condividere questa prescrizione per l'accesso al pubblico. Nella nota del 12/02/2010 scrive che la Basf "*.. renderà disponibile un sistema di visualizzazione dei dati ambientali via WEB, interconnesso con il sistema controllo relativo alla emissione E/18 attraverso accesso registrato e disponibile alle sole autorità. Si renderanno visibili le medie giornaliere dei parametri fisici e chimici monitorati in continuo per l'emissione E/18"*.

Questa decisione della Basf altera completamente lo spirito della prescrizione n. 10 e pertanto non potrà mai essere accettata. Tra l'altro la stessa Regione Lazio nel suo parere ***(All. 15)*** scrive: "*Si chiede, inoltre, nel caso si decida di procedere in tal senso di prevedere nell'atto di autorizzazione, la pubblicazione, su apposito sito internet a libera consultazione, di tutti i dati ambientali previsti nel piano di automonitoraggio nonché i risultati delle ispezioni programmate e non, da parte degli organi preposti al controllo. Si chiede altresì di proseguire nello studio relativo alle analisi di ricaduta delle emissioni in atmosfera nell'intorno dello stabilimento prendendo in considerazione la direzione dei venti e l'altezza del camino"*.

P.Q.M.

Voglia l'Ill.mo Signor Presidente della Repubblica Italiana, disporre l'annullamento del provvedimento impugnato per i suesposti e documentati motivi, con ogni conseguenziale pronuncia di legge e vittoria di spese e di onorari di lite.

***

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti in copia cartacea e su supporto Cd-rom*:*

1) All_1_Accesso_Atti_AIA_Basf
2) All_2_Verbale_16_ott_09
3) All_3_AIA_Determina_8353_04_12_2009

4) All_4_AIA_allegato tecnico
5) All_5_AIA_PMC BASF_ott_09
6) All_6_AIA_PMC-invio_Enti_ott_09
7) All_7_AIA_invio_Enti
8) All_8_Parere_asl_rmb
9) All_9_Nota_ASL_RMB_ott_08
10) All_10_Parere_sindaco_basf
11) All_11_Parere_Aiuti
12) All_12_Parere_ARPA_26_mar_2009
13) All_13_Parere_ARPA_7_ott_2009
14) All_14_Parere_ARPA_16_nov_2009
15) All_15_Parere Regione Lazio
16) All_16_Parere_autorità_bacino_23_feb_2009
17) All_17_Basf_Rich-Mod-Prescr-1_Feb_10
18) All_18_Prov_Risp_prescr_11_feb_10
19) All_18a_Basf_Comun_Prescr_AIA_12_feb_10
20) All_18b_AIA_PMC Basf_12_feb-2010
21) All_19_Analisi_Dati_PMC
22) All_20_controllo_odori
23) All_21_controlli_Arpa_giu_09
24) All_22_Decr_Regione_117 del 1-8-2002
25) All_23_autoriz_reg_lazio_n 8_10-3-2006
26) All_24_Autoriz_Prov_n°101_13_03_06
27) All_25_Risposta al_Ministero_dalla Prov_24_pag
28) All_26_Allegato_C_DM_9-4-2002
29) All_27_Autoriz_Sanit_Com_Roma
30) All_28_AquaCritox_AquaCat
31) All_29_Corte_Cass_responsabilità_rifiuti
32) All_30_Foto Territorio
33) All_31_Statuto e Atto costitutivo C.d.Q. Case Rosse

Roma, 28 aprile 2010

Avv. Corrado Stefano Gotti

PROCURA:

Io sottoscritto, informato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ed ai benefici fiscali ivi previsti giusta modulo di informativa allegato, delego e mando a rappresentarmi e difendermi anche disgiuntamente tra loro nel presente procedimento ed in ogni altra fase conseguente e connessa anche esecutiva gli avvocati Paola Danesi, Stefano Santorelli e Corrado Stefano Gotti, a loro conferendo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di formulare domande riconvenzionali e chiamare terzi in giudizio, conciliare, transigere e rinunciare agli atti del giudizio, incassare somme in promuovende procedure espropriative e quietanzare, nominare procuratori sostituti e/o domiciliatari, deferire giuramento e promuovere querela di falso. Con promessa di rato e valido. Eleggo domicilio presso lo studio in Roma, via di S.Agnese n. 16. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del T.U. sulla privacy.

R. M.

_____

A. P.

_____

E. M.

_____

A. M. A.

_____

M. C.

_____

M. C.

_____

P. N.

_____

F. S.

_____

R. R.

_____

Visto per autentica della firma:

Avv. Paola Danesi

_____

Avv. Stefano Santorelli

_____

Avv. Corrado Stefano Gotti

_____

<u>RELATA DI NOTIFICA POSTALE</u> (art. 3 della Legge n. 53/94)

Io sottoscritto **avv. Corrado Stefano Gotti** del Foro di Roma, autorizzato alla notifica di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale in virtù di autorizzazione n. 733 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 28.10.2004, munito di procura di MARGAPOTI Rocco, PAPPALARDO Alessandro, MONTUORI Emilio, ANGELETTI Anna Maria, CONTI Monica, CAPIZZI Marco, PARISI Nereo, FUNARI Sergio, RIDOLFI Romano, in proprio e nella loro qualità di membri del Comitato di Quartiere Case Rosse e previa iscrizione ai numeri **608** e **609** del mio registro cronologico, **ho notificato** il suesteso atto giudiziario:

1) **Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via IV Novembre n. 119/A**, ivi trasmettendone copia in piego raccomandato n. 76312241167-2 con avviso di ricevimento n. 76394908902-7, spedito a mezzo dell'Ufficio postale di Roma in data corrispondente a quella del timbro postale;

2) **Basf Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cesano Maderno, Via Marconato n. 8**, ivi trasmettendone copia in piego raccomandato n. 763122411694 con avviso di ricevimento n. 76394908903-8, spedito a mezzo dell'Ufficio postale di Roma in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Corrado Stefano Gotti